

# AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019



# Indice generale

1. LEGGE 190/2012 e il PTPC	3
2. D.IGS.33/2013 E IL PTCP	4
3. IL R.P.C. E RESPONSABILE TRASPARENZA	5
4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
5. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
6. PUBBLICI UFFICIALI	7
7. INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	8
8. REATI RILEVANTI	9
9. IDENTIFICAZIONI ATTIVITA' SENSIBILI	20
10. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	21
11. AZIONI PREVENTIVE GENERALI	21
12. AZIONI PREVENTIVE SPECIFICHE	23
13. FORMAZIONE, CONTROLLO, PREVENZIONE RISCHIO	25
14. OBBLIGHI DI TRASPARENZA	26
15. PIANIFICAZIONE TRIENNALE	26



# REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017- 2019

# 1. Legge 190/2012 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Con l'approvazione della I. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi dell'art. I, comma 34, della legge 190/2012, le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Il P.N.A. prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Le società che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, devono estenderne l'ambito di applicazione a tutti i reati previsti dalla L 190/2012, in modo da contemplare qualsiasi manifestazione del fenomeno corruttiva.

Con il D.L. 90/2014 sono inoltre state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici ed ha introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

La Società, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra citata ha provveduto alla redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (R.T.P.C.) e provveduto a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC).

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società organizza e descrive il processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il piano definisce un programma di attività e azioni operative, con indicazione delle aree di rischio, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il concetto di "corruzione" preso in considerazione nel presente modello, pertanto, va inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

I reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 sono:



Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico);

Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Art. 314 c.p. (Peculato);

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);

Art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato);

Art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Art. 317 c.p. (Concussione);

Art.318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione);

Art.319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

Art. 319-bis (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni. la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso dì tributi);

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);

Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità);

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);

Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri);

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio); □

Art. 325 c.p. (Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);

Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio);

Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite):

Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti);

Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente);

Art. 354 c.p. (Astensione dagli incanti);

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

La Società ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Scopo del Piano è l'individuazione, tra le attività di competenza della Società, di quelle più esposte al rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirne gli effetti.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge.

# 2. Il D.Lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Trasparenza

Il D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" riordina in un unico corpo normativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione ed adempimenti.



L'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 <u>estende l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate</u> ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che ciascun ente adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con lo scopo di definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Peraltro la materia è stata più recentemente regolata anche con Legge regionale (L.R. n. 10/2014). Le disposizioni della norma regionale si applicano espressamente anche alle "società in house degli enti ad ordinamento regionale" (art. 1, comma 2), pertanto anche aa A.I.R. S.p.A

La legge regionale rinvia nella sostanza alle disposizioni nazionali, operando tuttavia alcune deroghe e/o integrazioni puntuali. Una compiuta analisi comparata tra le due fonti è contenuta nella Circolare n. 4/EL/2014 del 19.11.2014 della Ripartizione II Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e diffusione delle informazioni, alla quale si fa rinvio.

In particolare, la norma regionale esclude l'obbligo di adozione del P.T.P.C. Ciononostante AIR ha comunque redatto, in via volontaria, il Piano, quale strumento di pianificazione delle attività. Per quanto attiene ai dati pubblicati, si atterrà alle disposizioni della normativa regionale citata.

# 3. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la Trasparenza

La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) è individuata nell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012.

Il Responsabile predispone e/o aggiorna entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione Il Piano viene pubblicato, a cura del Responsabile, sul sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente".

Oltre ai vari adempimenti previsti dalla legge 190/2012, il Responsabile deve, in particolare:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art.1 comma 11 Legge 190/2012;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione delle modalità di applicazione del principio della rotazione degli incarichi, ove possibile, tenendo presenti i risultati effettivi dell'azione di monitoraggio sul rispetto dei principi del presente piano;
- d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra esemplificati, il Responsabile può in ogni momento:

a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;



- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Tutta l'attività sopra descritta verrà esercitata dal responsabile sempre in una ottica di collaborazione volta al miglioramento progressivo dell'azione della Società.

La normativa sulla trasparenza prevede, a sua volta, l'individuazione della figura del Responsabile per la Trasparenza (R.T.), il quale svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

L'art. 43 del D.Lgs. 33/2014 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolga di norma anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

# 4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" (P.A.) si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati

- a) nelle istituzioni pubbliche nazionali; comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
- b) nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- c) negli incaricati di pubbliche funzioni o di pubblico servizio che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'ODV per gli opportuni chiarimenti.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

# 5. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.



Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

## 6. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 primo comma c.p. è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- a) Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- b) Pubblica funzione amministrativa: è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.



# 7. Incaricati di pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quando sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzabili come segue:

- a) Incaricati di Pubblico Servizio: coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- b) Pubblico servizio: un'attività disciplinata da norme diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa (tipici della Pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire Pubblico Servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

AIR SPA, in ragione delle proprie funzioni e attività può essere considerata un incaricato di pubblico servizio.



#### 8. I reati rilevanti

Le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale, per una più agevole lettura ed interpretazione, vengono raggruppate come segue:

# A Reati correlati ad erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici, richiamati dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni: Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 500 quote;
- b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità;

# Sanzioni interdittive:

- a) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi

# A.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte di quanto conseguito sia stato impiegato per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo richiesto ad integrare la fattispecie è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.



# A.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, ma più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre) costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure a causa dell'omissione di informazioni dovute. Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

# A.3 Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)

2)

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Nella fattispecie in esame la truffa si configura come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona non con l'azione diretta al profitto ma con la realizzazione di un danno di carattere patrimoniale.

L'attività attraverso cui si concreta il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato e l'ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale e può consistere nella produzione di documenti contenenti informazioni o attestazioni false, dissimulanti o che comunque rappresentino la realtà in modo distorto. Il reato viene commesso anche sottacendo informazioni che – se conosciute dal soggetto erogante – avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

# A.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)



La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Questa fattispecie può ormai qualificarsi come circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. e si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. e si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo delle autorità preposte.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

B Reati configurabili nei rapporti con la P.A. o con incaricati di Pubblico servizio, richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria;

- a) fino a 200 quote (nei casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 c.p.);
- b) da 200 a 600 quote (nei casi di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321 e 322 commi 2 e 4 c.p.):
- c) da 300 a 800 quote (nei casi di cui agli artt. 317, 319 aggravato, 319 ter comma 2, 319 quater e 321 c.p.);

#### Sanzioni interdittive:

Sono escluse solo per i casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 c.p.

Negli altri casi esse avranno durata non inferiore a 1 anno e sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
- c) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

# B.1 Concussione (art. 317 c.p.)



La riforma operata dalla L. 190/2012 ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

La Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costrittiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Dal nuovo assetto normativo deriva che: ove a porre in essere la condotta costrittiva sia il pubblico ufficiale, sarà integrato il delitto di Concussione ex art. 317 c.p. Laddove invece soggetto attivo della medesima condotta sia un incaricato di pubblico servizio, si configurerà un'ipotesi di Estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p.. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-quater c.p. Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, contemporaneamente, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

# B.2 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale si accorda con il privato per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che - nel primo caso - a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la fattispecie si applica anche all'incaricato di pubblico servizio (ma le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo).

# B.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)



Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. quattro a otto anni.

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la fattispecie si applica anche all'incaricato di pubblico servizio (ma le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

# B.5 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario pubblico) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso

# B.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Mentre nel delitto di Concussione (art. 317 c.p.) viene confermata la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una *vittima* dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di Indebita induzione (art. 319-*quater* comma secondo c.p.) viene invece affermata – per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da *vittima* diviene così *concorrente necessario del reato*.



# B.6 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si configura con la semplice promessa di denaro o altra utilità, purchè essa sia finalizzata ad indurre il destinatario (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio e quest'ultimo la rifiuti.

Nel reato di istigazione alla cd. corruzione impropria (comma 3) si prevede che l'offerta di denaro o altra utilità sia sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto conforme ai propri doveri.

# B.7 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di un delitto contro l'attività giudiziaria introdotto nel Decreto II presente articolo è stato inserito dall'articolo 4 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15 comma 7 lettera c) della legge 23 luglio 2009 n. 99.

Per ragioni di organicità viene inserito in questa parte speciale del Modello. Destinatario della condotta può essere solo chi ha facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato (anche in relazione a procedimenti connessi). Si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote

# C Ipotesi corruttive non richiamate dal D.Lgs. 231/2001

Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 opera con uno spettro di riferimento dei reatipresupposto più limitato e relativo agli atti di corruzione attiva, aventi rilevanza penale, così



come più circoscritto è il numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione, che rilevano ai fini del d.lgs. 231/2001.

Il concetto di "corruzione" preso in considerazione nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione va invece inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica inserita nel D.Lgs. 231/2001 e che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

# C1 Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La pena è diminuita quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e l'ha poi effettivamente restituita (cosiddetto peculato d'uso). L'elemento soggettivo è il dolo generico per la prima ipotesi e il dolo specifico per la seconda. In entrambi i casi il reato è istantaneo e si consuma quando l'agente inizia a comportarsi, nei confronti della cosa o del denaro, *uti dominus*, cioè come se ne fosse il proprietario, a prescindere dal verificarsi di un danno per la pubblica amministrazione. Per configurare la fattispecie non è necessario che il denaro o la cosa mobile appartengano alla pubblica amministrazione, ma soltanto che siano nella disponibilità del soggetto attivo.

# C2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questo reato si contraddistingue per il fatto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

Gli interessi protetti dalla norma sono il buon andamento, l'imparzialità della pubblica amministrazione e, in via secondaria, l'integrità patrimoniale e l'interesse (non necessariamente patrimoniale) del privato. L'elemento soggettivo è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso. Il reato si consuma con la ricezione da parte dell'agente del denaro o dell'altra utilità non dovuti o, nell'ipotesi di ritenzione, allorché sia consapevole dell'errore altrui e non provveda a restituire ciò che non gli era dovuto.



# C3 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Ai fini della configurazione del reato, la condotta deve porsi in contrasto con precise norme di legge o di regolamento, ovvero deve identificarsi nell'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi. In entrambi i casi, essa deve determinare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Con il termine vantaggio patrimoniale si fa riferimento al profitto consequenziale a determinati comportamenti di strumentalizzazione e abuso e non a mere coincidenze tra interesse pubblico e privato. Sotto il profilo del dolo, la formulazione esige che il danno o il vantaggio siano perseguiti intenzionalmente dall'agente.

# C4 Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Si tratta di un reato che possono essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta è sostanzialmente identica a quella dell'art. 326 c.p. (vedi sotto); diverso è, invece, l'oggetto materiale della condotta abusiva, in quanto, mentre nell'art. 326 c.p. esso è rappresentato da tutte le notizie d'ufficio che devono rimanere segrete, nell'art. 325 c.p., invece, viene in rilievo soltanto quella particolare categoria di segreti d'ufficio consistente nelle «invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali», le quali rappresentano, come è evidente, una species del più ampio genus delle notizie d'ufficio segrete. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di specialità che comporta la sola applicazione dell'art. 325 c.p. quando la condotta ha ad oggetto appunto invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

# C5 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.



Le condotte che l'art. 326 c.p. prevede e punisce come possibili modalità di violazione del segreto d'ufficio consistono:

- a) nel rivelare la notizia d'ufficio che deve rimanere segreta:
- b) nell'agevolarne la conoscenza da parte di terzi estranei all'ufficio;
- c) nell'avvalersi illegittimamente delle stesse notizie.

La rivelazione consiste nel far conoscere ad una o più persone, con un comportamento attivo di specifica propalazione, il contenuto di una notizia d'ufficio che deve rimanere segreta, condotta che risulta integrata qualunque sia il modo con cui avviene la comunicazione della notizia dal p.u o i.p.s. al terzo, potendo essa avvenire attraverso l'uso di qualsiasi forma di linguaggio, scritto od orale, comprensivo persino della comunicazione gestuale.

L'agevolazione nella conoscenza del segreto d'ufficio consiste, invece, in un comportamento, anche di natura omissiva, con cui il p.u. o l'i.p.s. facilitano, rendono possibile o anche solo meno difficile la presa di conoscenza del segreto da parte del terzo, non essendo necessario, invece, che senza la condotta del soggetto agente l'estraneo non sarebbe riuscito, con la sola propria opera, ad ottenere la conoscenza del segreto.

L' avvalersi di una notizia vuol dire utilizzarla o sfruttarla in qualsiasi modo, al punto che risultano del tutto indifferenti le modalità con cui possa estrinsecarsi la condotta dell'agente.

La notizia la cui rivelazione o utilizzazione realizza il reato non può prescindere da una dimensione di significatività, da riferirsi sia al contenuto della notizia che al tempo della sua rivelazione, nel senso che deve potersi individuare un qualche apprezzabile interesse della P.A. a che essa non venga divulgata, secondo un canone di ragionevolezza che impone di ritenere che il reato in esame viene meno se la rivelazione o l'utilizzazione ha ad oggetto, da un lato, in relazione al contenuto della notizia, fatti futili o insignificanti.

L'art. 326 c.p. non richiede, come avviene, invece, per il reato di cui all'art. 325 c.p., che la notizia sia appresa «per ragione dell'ufficio o del servizio» (anche se sarà questa evidentemente la modalità più frequente di apprendimento della notizia), il che, se da un lato non impone necessariamente l'esistenza di un rapporto di competenza in senso tecnico-amministrativo tra l'agente e il servizio o l'ufficio da questi ricoperto, dall'altro non esclude la rilevanza delle notizie apprese occasionalmente, imponendo, quindi, un dovere di correttezza che prescinde dalle modalità con cui è avvenuto l'apprendimento.

L'obbligo che incombe sul p.u. e sull'i.p.s. di mantenere il segreto non riguarda tutte le notizie d'ufficio, in quanto l'art. 326 c.p. fa riferimento esclusivamente a quelle che «debbono rimanere segrete». L'obbligo del segreto, pertanto, non è imposto in via generale ed astratta, bensì trova il suo fondamento in una serie di fonti individuate tradizionalmente nella legge, nei regolamenti, nell'ordine legittimo del superiore, nella consuetudine e persino nella natura stessa della notizia. Nel definire l'ampiezza del segreto amministrativo è necessario riferirsi alla l. n. 241/1990 e s.m.i., la quale, oltre a dettare la disciplina generale del procedimento amministrativo, ha introdotto, nell'ottica dell'attuazione del principio di trasparenza e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e P.A., una regolamentazione organica del diritto di accesso. È proprio in relazione al diritto di accesso agli atti della P.A. che va individuato il contenuto del segreto d'ufficio il quale, in concreto, si manifesta sotto forma dei cc.dd. "limiti al diritto di accesso", a cui è dedicato l'art. 24 della legge suddetta

C6 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)



Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Fuori dai casi sopra indicati, è altresì punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto d'ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Bene giuridico di questa norma è il buon andamento della pubblica amministrazione. L'atto d'ufficio è quello che rientra nella competenza funzionale del soggetto attivo che è obbligato a compierlo; mentre il ritardo ha luogo quando l'atto viene adottato oltre il termine previsto e per tale motivo esso non può produrre gli effetti a cui era preordinato.

# C7 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

Scopo dell'incriminazione è quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzato alla corruzione di quest'ultimo. La norma mira dunque a colpire condotte prodromiche rispetto a (successivi) accordi corruttivi che coinvolgeranno il titolare di pubbliche funzioni, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; condotte che l'esperienza insegna essere anch'esse spiccatamente pericolose per i beni giuridici finali offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi. Del tutto conseguentemente, la norma non si applica nel caso in cui il pubblico ufficiale accetti la promessa o la dazione del denaro da parte dell'intermediario, profilandosi in tal caso un concorso del privato, dell'intermediario e del pubblico ufficiale in un delitto consumato di corruzione.



Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La fattispecie mira essenzialmente a garantire che le gare (pubblici incanti, licitazioni) in cui sia interessata la pubblica amministrazione si svolgano in modo libero e regolare consentendo una corretta concorrenza fra i partecipanti al fine di pervenire, a giuste e convenienti condizioni per la vendita di beni o l'aggiudicazione di servizi.

Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che porta alla gara o anche fuori di questa. Ciò che conta è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi la lesione di quegli ingressi che la norma penale intende tutelare. Sotto tale profilo, si è precisato che rientrano nella tutela anche quelle procedure amministrative cosiddette "informali" o di "consultazione" nelle quali la pubblica amministrazione fa dipendere l'aggiudicazione di opere, forniture o servizi dall'esito dei contatti avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche le quali, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica Amministrazione.

# C9 Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

# C10 Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

Nella fattispecie il reo tiene una condotta meramente omissiva ( a fronte della dazione/ promessa di denaro od altra utilità), senza che peraltro venga in rilievo una condotta collusiva e di collaborazione con il soggetto attivo.



#### 9. Identificazione delle attività sensibili

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo della società con riferimento al rischio

I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management", come indicati nell'Allegato 6 ("Principi e linee guida UNI ISO 31000 2010") al P.N.A.

Il procedimento seguito nella realizzazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e conseguentemente anche nella predisposizione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono le seguenti:

- 1) mappatura dei processi sensibili attuati e identificazione del rischio;
- 2) valutazione del rischio per ciascun processo;
- 3) trattamento del rischio;
- 4) monitoraggio.

Il criterio adottato nella valutazione del rischio è quello di cui all'allegato 5 del P.N.A.

Le attività sensibili che AIR SPA ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

# **AREA A) Personale**

- 1) Selezione ed assunzione del Personale;
- 2) Progressione di retribuzione e di carriera;
- 3) Rimborsi spese ed omaggi a dipendenti;
- 4) Conferimento incarichi dirigenziali.

# AREA B) Rapporti con Pubblica Amministrazione ed Organi di Vigilanza

- Negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene a seguito di particolare procedura;
- 2) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi;
- 3) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- 4) Gestione dei rapporti Autorità/Organi vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge;
- 5) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;



6) Definizione delle tariffe applicate nello svolgimento delle attività.

# AREA C) Rapporti con l'utenza.

- 1) Preventivazione ed esecuzione nuovi allacciamenti;
- 2) Gestione misurazione dei consumi utenze;
- 3) Rapporti con soggetti privati per acquisizione di diritti reali necessari allo svolgimento attività Aziendali.

# AREA D) Rapporti con imprese, fornitori e professionisti

- 1) Qualificazione imprese, gare di appalto;
- 2) Contratti di appalto/ subappalto ed acquisti materiali e servizi;
- 3) Conferimento incarichi professionali e di consulenza;
- 4) Gestione delle Direzioni e contabilità lavori;

# AREA E) Servizi contabilità e finanza

- 1) Gestione dei rapporti crediti e debiti;
- 2) Gestione area finanziaria;
- 3) Gestione bilancio e dichiarazioni redditi/tributi.

# 10. Norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (tutti definiti come "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari di porre in essere comportamenti:

- ✓ tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ✓ che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal MOG e del Codice Etico;
- ✓ tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- 1) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari o ricevere indebitamente denaro o altre utilità da parte di terzi nell'ambito delle attività in cui AIR SPA agisce come incaricato di pubblico servizio;
- 2) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adequato per consentire le prescritte verifiche;
- 3) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. o in favore di terzi nel caso in cui si agisce come incaricato di pubblico



servizio - che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- 4) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 5) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 7) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 8) abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in cui AIR SPA può essere coinvolta in qualità di autorità espropriante, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità.
- 9) Non osservare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione del personale;
- 10) Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari;
- 11) Favorire accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- 12) Definire i requisiti di accesso alle gare e, in particolare, i requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
- 13) Fare uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- 14) Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- 15) Abusare del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- 16) Eludere illegittimamente le regole di affidamento degli appalti:
- 17) Violare le norme amministrative, nonché di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nelle procedure di autorizzazione delegate dagli Enti Pubblici.

# Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- b) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati;
- c) i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, nonché quelli stipulati con altri operatori del Settore, comprese le convenzioni per lo sviluppo della rete, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti, negoziati, verificati e approvati nel rispetto di procedure che garantiscono la segregazione delle funzioni;
- d) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- e) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;



- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- g) nell'ambito dei procedimenti di espropriazione in cui AIR SPA sia coinvolta in qualità di autorità espropriante, occorre garantire la tracciabilità di ogni fase della procedura.

# 11. Azioni preventive generali

I protocolli preventivi di carattere generale devono essere obbligatoriamente implementati per tutti i Processi Sensibili per reati contro la PA e per le attività strumentali. Sono alla base del Modello Organizzativo in quanto da un lato definiscono le modalità operative, i criteri, le responsabilità e i poteri assegnati nello svolgimento del Processo Sensibile e dall'altro consentono la verificabilità e il controllo del Processo Sensibile. Essi consistono in:

- **AG1) Norme** Devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione del Processo Sensibile (ivi compreso l'eventuale rimando al contenuto di normative in vigore).
- AG2) Poteri di firma e poteri autorizzativi Devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda.
- **AG3) Procedure** Il Processo Sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative in una o più procedure formalizzate.
- **AG4) Separazione delle attività** Deve esistere separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il Processo Sensibile e, analogamente, tra chi richiede (e utilizza) risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta.
- **AG5)** Tracciabilità Il soggetto che intrattiene rapporti con la PA deve assicurarne la tracciabilità in termini di contenuto dei contatti ed identificabilità dei soggetti coinvolti.
- **AG6)** Reporting Il Processo Sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica che includa indicatori di anomalie ritenuti efficaci per la prevenzione e/o identificazione dei reati. Tale reportistica deve essere sistematicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità con esso concordate.
- **AG7) Individuazione del titolare del rischio –** Nell'ambito delle attività sensibili e dei rispettivi processi e procedure coinvolti è necessario individuare la persona con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio connesso ed il responsabile per l'implementazione delle misure finalizzate alla prevenzione degli illeciti.

# 12. Azioni preventive specifici

In presenza di determinate fattispecie operative, vengono applicati protocolli preventivi specifici:



- **AS1)** Autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento o alla stipula dell'atto, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità. Lo stesso valga per conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione. Deve esistere una autorizzazione formalizzata a procedere all'assunzione di personale, con limiti, modalità operative e responsabilità.
- AS2) Report: devono esistere verbali / report inviati al superiore gerarchico dettagliati per ogni singola operazione o report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie. Devono esistere report periodici inviati alle funzioni competenti sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sui rapporti del candidato con pubblici amministratori. Ogni operazione deve essere registrata e documentata. Devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati. Devono inoltre esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati. Devono esistere documenti dimostranti l'erogazione della prestazione
- AS3) Affiancamento o contrapposizione delle funzioni: è obbligatoria la presenza di un'altra persona di livello organizzativo non inferiore nelle fasi principali (es. trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.) o la partecipazione al processo di funzioni con obiettivi contrapposti in grado di garantire controlli incrociati sul processo
- **AS4) Modalità di pagamento**: il pagamento non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto e nel rispetto delle procedure sull'attività di approvvigionamento; il conto corrente non deve essere cifrato.
- **AS5)** Gestione degli omaggi: gli omaggi devono essere selezionati da un elenco approvato dal CDA ed essere in conformità con le direttive stabilite nel Codice Etico.
- **AS6) Procedure di assunzione del personale**: devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati.
- AS7) Modalità di approvvigionamento e regole per approvvigionamenti urgenti la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico. Il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio. Deve inoltre esistere una compartecipazione alla valutazione delle offerte tra funzione richiedente e funzione che gestisce la ricerca del fornitore e la negoziazione.
- **AS8)** Controlli propedeutici di regolarità previsione di verifiche preliminari in caso di accordi di joint-venture, consorzi, associazioni temporanee di imprese, gruppi di interesse economico, che possono potenzialmente comportare il rischio di commissione di reati contro la PA.
- **AS9) Protocollo gare** tutte le fasi della gara (invio o recepimento della manifestazione di interesse, apertura delle offerte tecniche, definizione del parere tecnico, apertura delle offerte economiche) devono essere verbalizzate e controllate nel rispetto della segregazione delle funzioni. Deve esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.



# 13. Formazione, controllo e prevenzione del rischio.

# 13.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare:

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento;

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012, la Società, nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli:

- 1) Un intervento di tipo "informativo" che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte.
- 2) Una formazione diretta agli amministratori della Società (Presidente, Consiglieri di Amministrazione e Direttore Generale), ai responsabili di funzione ed agli impiegati, con l'obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale.
- 3) Una verifica di formazione "periodica" da parte della società controllata, con cui è in essere un contratto di service, sul proprio personale.
- 4) Una formazione "intervento" da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale esposizione al rischio corruzione.

Obiettivo dei percorsi formativi è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di "rischio" presenti nelle strutture della società.

## 13.2 Controllo e prevenzione del rischio

Il Responsabile procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le sequenti quattro azioni complementari:

- 1) raccolta di informazioni
- 2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative
- 3) funzione di internal audit
- 4) verifica degli adempimenti sulla trasparenza



Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@airspa.it

# 13.3 Monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni

Il presente Piano intende disciplinare un'azione di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della società.

# 14. Obblighi di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, le società partecipate dalle PA e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

La Società è di conseguenza tenuta a costituire la sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet ed a prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi.

#### 15. Pianificazione triennale

Nell'ambito della prima emissione del Piano triennale sono state individuate alcune misure, nell'ambito dei processi sensibili rilevati, riportate in apposito documento "Elenco processi sensibili - Pianificazione azioni".

L'approccio metodologico seguito nell'individuazione delle misure è di tipo essenzialmente pragmatico e teso a limitare la portata delle innovazioni a quanto ragionevolmente fattibile ed anche utile ai fini gestionali, per la realtà di AIR S.p.A..

La tabella riportata sintetizza quindi le azioni di carattere generale previste ai fini dell'effettiva applicazione delle Misure del Piano e dei suoi aggiornamenti:



Anno attuazione	Azioni previste	Stato
2017	Acquisizione e presa atto, da parte del personale chiave, del Piano triennale	
2017	Formazione del personale	
2017	Attivazioni di verifiche a campione da parte del Responsabile in previsione della relazione annuale	
2018	Analisi esiti dell'applicazione delle procedure attivate	
2018	Completamente formazione del personale	
2018	Attivazioni di verifiche a campione da parte del Responsabile in previsione della relazione annuale	
2019	Reiterazioni delle azioni per primo e secondo anno	
2019	Definizione di procedure specifiche per le criticità riscontrate	
2019	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione Società Trasparente al fine di verificare l'esistenza di comportamenti anomali	



In allegato si riporta la mappatura dei processi sensibili, delle azioni preventive e degli indicatori da monitorare pianificati

Area A) Personale.

ATTIVITA' SENSIBILI	AZIONI SPECIFICHE	AZIONI GENERALI	PESATURA RISCHIO	MISURE	STATO	INDICATORI
Selezione ed assunzione		Codice		Definizioni		
del personale	Regolamenti	etico e		di misure	Già	
	assunzioni	M.O.G.	В	stringenti	in	
				per le	atto	
				assunzioni a		
				termine		
Progressione di		Codice		Creazione/		
retribuzione e di	Regolamenti	etico e		definizione	Già	
carriera	assunzioni	M.O.G.	В	griglie rigide	in	
				per la	atto	
				valutazione		
Rimborsi spese ed		Codice				
omaggi a dipendenti	AS5	etico e	В	Controlli		
		M.O.G.		rimborsi		
				effettuati		
Conferimento incarichi		Codice				
dirigenziali	AS1	etico e	В			
		M.O.G.				

# Area B) Rapporti con Pubblica Amministrazione ed Organi di Vigilanza.

ATTIVITA' SENSIBILI	AZIONI SPECIFICHE	AZIONI GENERALI	PESATURA RISCHIO	MISURE	STAT O	INDICATORI
Negoziazione/Stipulazione/						
o esecuzione di		Codice				
contratti/convenzione di	AS1	etico e				
concessioni con soggetti		M.O.G.	В			
pubblici, ai quali si perviene						
an seguito di particolare						
procedura						
Gestione dei rapporti con						
soggetti pubblici per		Codice				
ottenimento di	AS1	etico e	В			
autorizzazioni, licenze,		M.O.G.				
provvedimenti						
amministrativi						
Gestione dei rapporti con i						
soggetti pubblici per gli		Codice				
aspetti che riguardano la	AS1	etico e	В			
sicurezza e l'igiene sul		M.O.G.				
lavoro						



Gestione dei rapporti		Codice				
Autorità/Organi vigilanza	AS2	etico e	М			
relativi allo svolgimento di		M.O.G.				
attività regolate dalla Legge						
Gestione delle attività di						
acquisizione e/o gestione di		Codice				
contributi, sovvenzioni,	AS1	etico e	В			
finanziamenti, assicurazioni		M.O.G				
o garanzie concesse da						
soggetti pubblici						
Definizione delle tariffe		Codice		Monitoraggio continuo	Già	
applicate nello svolgimento	AS2	etico e	М	regolamenti	in	
delle attività		M.O.G.		comunali	atto	

# Area C) Rapporti con utenza

ATTIVITA' SENSIBILI	AZIONI SPECIFICHE	AZIONI GENERALI	Pesatura rischio	MISURE	STATO	INDICATORI
Preventivazione ed	Listini prezzi	Codice		Monitoraggio ordine	Già	
esecuzione nuovi	– Autorizzazioni	etico e	М	cronologico	in	
allacciamenti	allo scarico	M.O.G.		esecuzione lavori	atto	
		Codice		Controllo	Già	
Gestione misurazione dei	AS2 -Report	etico e	В	sulle congruità	in	
consumi delle utenze	AGZ -Report	M.O.G.		delle misure	atto	
Rapporti con soggetti					Già	
privati per acquisizione di	AS2 - Report	Codice			in	
diritti reali necessari allo	A02 - Nepoli	etico e	В		atto	
svolgimento attività.		M.O.G.				

# Area D) Rapporti con imprese, fornitori e professionisti.

ATTIVITA' SENSIBILI	AZIONI SPECIFICHE	AZIONI GENERALI B	Pesatura rischio	MISURE	STATO	INDICATORI
Qualificazione imprese, gare appalto	AS9	Codice etico e M.O.G.		Utilizzo bandi tipo per requisiti e modalità partecipazione	Già in atto	
Contratti di appalto/subappalto ed acquisti materiali e servizi.	Gestione dei poteri – Regolamenti consulenze.	Codice etico e M.O.G.	M	Verifiche stringenti sui partecipanti		
Conferimento incarichi professionali e di consulenza	Gestione dei poteri – Regolamenti consulenze	Codice etico e M.O.G.	М			
Gestione delle Direzioni e della Contabilità lavori	Gestione dei poteri – Regolamenti consulenze		M	Attenzione al rispetto delle regole dei capitolati di gara		



# Area E) Servizi contabilità e finanza.

ATTIVITA' SENSIBILI	AZIONI SPECIFICHE	AZIONI GENERALI	Pesatura rischio	MISURE	STATO	INDICATORI
Gestione dei rapporti crediti/debiti	AS2	Codice etico e M.O.G.	M	Verifiche stringenti		
Gestione area finanza	AS2	Codice etico e M.O.G.	В	Verifiche stringenti		
Gestione bilancio e dichiarazioni redditi/tributi.	AS2	Codice etico e M.O.G.	В	Verifiche stringenti		